



COMUNE DI CASARZA LIGURE
Città Metropolitana Genova

COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 43
del 30/10/2018

OGGETTO : Costituzione tra i Comuni di Moconesi, Casarza Ligure, Lumarzo del servizio associato di Segreteria Comunale.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **trenta**, del mese di **ottobre**, alle ore **20** e minuti **30**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto:

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
STAGNARO GIOVANNI	SINDACO	X	
MUZIO CLAUDIO	Consigliere	X	
BIASOTTI MIRELLA	Consigliere	X	
ROVAI ERICA	Consigliere	X	
ARA LORENZO	Consigliere	X	
MIGLIETTA MAURIZIO	Consigliere	X	
CASAVOLA MARICA	Consigliere	X	
COMES FABIO	Presidente C.C.	X	
FIGONE MARCELLO CRISTIAN	Consigliere		X
CUSANO MARIO	Consigliere	X	
TELCHIME ANDREA	Consigliere	X	
ORIGANO LUIGI	Consigliere	X	
BARZACCHI MARIA CRISTINA	Consigliere	X	
Totale		12	1

Assessori Esterni

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
Totale			

Gli assenti sono giustificati (art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, n.148)

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

- Presiede il Signor COMES FABIO nella sua qualità di Presidente C.C.
- Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Sabina Desiderato.
- La seduta è pubblica. Nominati scrutatori i signori:

MUZIO CLAUDIO CASAVOLA MARICA BARZACCHI MARIA CRISTINA

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 che, all'art.10, testualmente recita:

Art. 10 – Convenzione di segreteria .

1. I comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di Segreteria .
2. Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa alla competente sezione regionale dell'Agenzia .
3. Ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionali spetta una retribuzione mensile aggiuntiva ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative funzioni. Il contratto collettivo di lavoro di cui all'art. 17, comma 74, della legge determina l'entità della retribuzione aggiuntiva in base al numero di comuni convenzionati e alla complessità organizzativa degli stessi ;

Visto l'art. 30 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinanti, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni .
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie .
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo .
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti ;

Visto l'art. 15 del C.C.N.L. sottoscritto il 16 maggio 2001, non disapplicato dal CCNL sottoscritto in data 07.03.2008, che testualmente recita :

Art. 45 – Retribuzione aggiuntiva per il segretario titolare di sede di segreteria convenzionata.

1. Al Segretario che ricopre sedi di segreteria convenzionate compete una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggioranza del 25% della retribuzione complessiva di cui all'art. 37 comma 1. da a) ad e) in godimento.
2. Al Segretario titolare di segreterie convenzionate, per l'accesso delle diverse sedi, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili.
3. Gli oneri conseguenti all'applicazione dei commi 1 e 2 si ripartiscono tra i diversi enti interessati secondo le modalità stabilite nella convenzione .

Riscontrato che il Comune di Moconesi si è da tempo avvalso dell'istituto di cui all'art. 30 D.Lgs 267/2000 utilizzando la professionalità del Segretario Comunale Dott.ssa Sabina Desiderato in associazione con altri Comuni traendone ottimi risultati ;

Richiamata la propria deliberazione n.42 assunta in data odierna avente ad oggetto : “ Scioglimento del Servizio di Segreteria Comunale associata tra i Comuni di Né, Casarza Ligure Cogorno, Portofino” ;

Dato atto che, a seguito di accordi intercorsi tra le Amministrazioni di Casarza Ligure, Moconesi, Lumarzo, si è raggiunta l'intesa di procedere alla convenzione del servizio di segreteria per il periodo decorrente dalla data della presa in servizio del segretario titolare sino alla durata del mandato del Sindaco

Capo Convenzione, al fine di ottimizzare i costi ed usufruire della professionalità e competenza del Segretario Comunale ;

Ritenuto pertanto che debba essere utilizzato l'istituto "Convenzione" previsto dal riportato art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale;

Preso atto che la Convenzione per il detto servizio rappresenta un notevole vantaggio per l'Amministrazione perché oltre a ridurre significativamente il costo del personale, consente di utilizzare professionalità qualificata e dotata di significativa esperienza;

Ritenuto inoltre, come meglio sarà precisato in Convenzione, di individuare quale Capo-convenzione il Sindaco del Comune di Casarza Ligure competente, pertanto, alla nomina e alla revoca del Segretario;

Richiamato l'art. 98, 3° co., D.Lgs. 267/2000 che dispone: *"I Comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla sezione regionale dell'Agenzia ora Ufficio Territoriale del Governo di Genova Area 2 Albo dei Segretari Comunali e Provinciali sezione regionale Liguria"*;

Acquisiti i pareri favorevoli resi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 dal responsabile del servizio in riferimento alla regolarità tecnica e dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto il D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il C.C.N.L. dei Segretari Comunali sottoscritto 16 maggio 2001;

Visto il C.C.N.L. dei Segretari Comunali sottoscritto in data 07.03.2008;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale ;

IL CONSIGLIO COMUNALE

membri assegnati	n° 13
membri in carica	n° 13
presenti.....	n° 12
votanti	n° 12
astenuti	n° 0

Con n.12 voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA

1. Di istituire tra i Comuni di Moconesi, Casarza Ligure e Lumarzo il servizio associato di segreteria comunale ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dalla data di presa in servizio del segretario titolare per la durata del mandato del Sindaco Capo Convenzione disponendo che il Capo Convenzione risulta essere il Sindaco del Comune di Casarza Ligure, competente per la nomina e la revoca del Segretario.
2. Di approvare, in ogni sua parte, l'allegato schema di convenzione che, costituito da n. 12 articoli fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. Copia della presente deliberazione, munita degli estremi di pubblicazione all'albo pretorio e di esecutività sarà trasmessa, per i provvedimenti di competenza, all'Ufficio Territoriale del Governo di Genova Area 2 Albo dei Segretari Comunali e Provinciali sezione regionale Liguria.

SUCCESSIVAMENTE

CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, che testualmente recita:

3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta che possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

membri assegnati	n° 13
membri in carica	n° 13
presenti.....	n° 12
votanti	n° 12
astenuti	n° 0

Con n.12 voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

CONVEN ZIONE

**PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO
DI SEGRETERIA COMUNALE**

L'anno duemiladiciotto e questo giorno _____ del mese di _____ nella sede del Comune di Casarza Ligure con la presente privata scrittura da valere ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 1372 del codice civile.

TRA

il Comune di CASARZA LIGURE Cod. Fisc. 00465640100 p.i. 01101320990 rappresentato dal Dott. GIOVANNI STAGNARO il quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore.

il Comune di MOCONESI Cod. Fisc. P.IVA 00171740996 rappresentato dall' Avv. Gabriele Trossarello il quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore.

il Comune di LUMARZO Cod. Fisc.83004430100 Partita IVA P. IVA: 00209950997 rappresentato dal geom. Guido Guelfo il quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore.

PREMESSO

che il Comune di Casarza Ligure con deliberazione consiliare n. ... in data, esecutiva, il Comune di Moconesi con deliberazione consiliare n. in data, esecutiva, il Comune di Lumarzo con deliberazione consiliare n. in dataesecutiva, hanno stabilito di svolgere in modo associato il servizio di segreteria comunale, avvalendosi di un unico Segretario per tre comuni,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Scopo della convenzione

1. La presente convenzione disciplina il servizio di segreteria comunale in forma associata fra il Comune di Casarza Ligure, il Comune di Moconesi e il Comune di Lumarzo allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale .

1. La competenza relativa alla nomina e alla revoca del segretario convenzionato è attribuita al Sindaco del Comune di Casarza Ligure quale capo-convenzione .

Art. 2 – Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha decorrenza dalla data della presa in servizio del Segretario titolare per la durata del mandato del Sindaco di Casarza Ligure Capo Convenzione per volontà espressa delle parti, ma potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso dichiarato dai quattro consigli comunali.

1. La cessazione della convenzione potrà essere richiesta in qualsiasi momento anche da una sola parte con deliberazione del Consiglio comunale. In questo caso la cessazione del rapporto convenzionato avrà decorrenza dalla data da concordare e comunque entro un mese alla comunicazione all'altro Ente della deliberazione di recesso, esecutiva. Analoga comunicazione dovrà essere data al Segretario assegnato alla segreteria ed al competente Ufficio Territoriale del Governo di Genova – Area 2 – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale della Liguria.

Art. 3 – Orario di servizio

1. Il Segretario comunale, nell'ambito dell'assetto organizzativo del servizio di segreteria convenzionato, dovrà assicurare la propria presenza in servizio ed organizzare il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento degli incarichi affidatigli.

2. Le prestazioni lavorative del segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e alla complessità delle problematiche degli enti stessi.

3. Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

Art. 4 – Modifiche all'orario di servizio

1. I Sindaci dei Comuni convenzionati, al fine di soddisfare al meglio le esigenze delle popolazioni amministrate, nell'interesse dei servizi ed in accordo con il Segretario comunale, potranno concordare, in qualsiasi momento, le modalità di svolgimento dell'orario di lavoro, fermo restando che, complessivamente, le percentuali suddette per ciascun comune dovranno rimanere le stesse.

Art. 5 – Rapporti finanziari. Trattamento economico e rimborso di spese

1. Il trattamento economico ed il rimborso di spese spettanti al Segretario assegnato alla segreteria convenzionata sono disciplinati dai contratti collettivi di lavoro, compresi quelli in sede decentrata, come previsto dall'art. 97, comma 6, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 .

2. Il Comune di Casarza Ligure in qualità di Capo-Convenzione assume l'onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al Segretario assegnato, nonché il versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali e quant'altro attiene al servizio convenzionato.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali vigente, graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

- Comune Casarza Ligure 50%
- Comune Moconesi 33.33%
- Comune di Lumarzo 16.67%

Art. 6 – Assenze per congedi, aspettative

Le assenze per congedi ordinari, straordinari, in tema di maternità, etc. sono autorizzati dal Sindaco Capo-convenzione, previo accordo con i Sindaci dei Comuni di Moconesi e Lumarzo secondo le vigenti disposizioni in materia .

Art. 7 – Ripartizione della spesa – Rendiconti – Rimborsi

Tutte le spese concernenti il servizio di segreteria saranno ripartite tra i tre Comuni convenzionati come segue :

1. in parti uguali, in proporzione del servizio effettuato, con esclusione delle spese di viaggio tra le sedi di Casarza Ligure, Moconesi e Lumarzo che saranno a totale carico di questi ultimi due Comuni.

2. Entro il mese di gennaio il Comune di Casarza Ligure notificherà, ai Comuni di Moconesi e Lumarzo il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nell'anno precedente. Questi ultimi Comuni provvederanno al rimborso del saldo della quota a suo carico entro i 20 giorni successivi .
3. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali .

Art. 8 – Forme di consultazione

1. In relazione al disposto dell'art. 30, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, i tre Enti contraenti, per qualsiasi evenienza dovesse insorgere sul servizio convenzionato, provvederanno a riunire le giunte comunali in seduta comune.

Art. 9 – Relazione annuale sul servizio

1. I tre Comuni, anche al fine della proroga del servizio convenzionato di segreteria, si trasmetteranno, reciprocamente, una breve relazione sull'andamento dello stesso nel termine di 30 giorni prima della sua scadenza .

Art. 10 – Incentivi per la gestione in forma associata del servizio

1. Eventuali incentivi statali e/o di altro Ente per la gestione in forma associata del servizio di segreteria andranno a beneficio dei tre Comuni in parti uguali e spetterà al Comune di Casarza Ligure la richiesta degli incentivi suddetti.

Art. 11 – Modifiche alla convenzione

1. Qualsiasi modifica alla presente convenzione, fatta eccezione per l'orario di cui al precedente art. 4, dovrà essere approvata dai quattro consigli comunali .

Art. 12 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, dei contratti collettivi di lavoro, compresi quelli in sede decentrata, degli Statuti e regolamenti vigenti nei singoli Comuni .

Copia della presente convenzione viene trasmessa al competente Ufficio Territoriale del Governo di Genova – Area 2 – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale della Liguria.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia .

Il Sindaco del Comune di Casarza Ligure
Dott. Giovanni Stagnaro

Il Sindaco del Comune di Moconesi
Avv. Gabriele Trossarello

Il Sindaco del Comune di Lumarzo
Geom. Guido Guelfo

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to COMES FABIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Sabina Desiderato

IL SINDACO
F.to STAGNARO GIOVANNI

E' copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale li

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Sabina Desiderato)

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del Dlgs 18/08/2000 n. 267 viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza comunale li 3/11/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Sabina Desiderato

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione :

-è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi: dal

al senza reclami;

-è divenuta esecutiva il giorno:

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, Dlgs 18/8/2000, n.267);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 c.3, Dlgs 18/8/2000, n.267);

Dalla residenza comunale li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Sabina Desiderato

E' copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale li

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Sabina Desiderato)